Codice A1624A
D.D. 18 novembre 2026, n. 887
Approvazione dello schema Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 ex l. 241/1990 e dell'art. 22 ex L.R. n. 14/2014 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte.

ATTO DD 887/A1600A/2026 DEL 18/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: Approvazione dello schema Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 ex l. 241/1990 e dell'art. 22 ex L.R. n. 14/2014 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-5313 dell'8 luglio 2022 la Regione Piemonte ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte (SRSvS) per la territorializzazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (approvata da ultimo dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica con Delibera n. 1 del 18 settembre 2023) e dell'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015;

il percorso per la costruzione della SRSvS si è sviluppato nell'ambito di due Accordi di collaborazione siglati con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (ora Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica – MASE) e attraverso un processo di lavoro lungo e articolato che ha coinvolto tutte le Direzioni regionali e una pluralità di altri soggetti istituzionali e del sistema produttivo privato piemontese;

l'attuazione della SRSvS, data la complessità insita nel cambio di visione verso il paradigma della sostenibilità, ha richiesto la costruzione di supporti strategici e operativi funzionali ad accompagnare processi innovativi e strumenti nuovi, adatti alle nuove sfide, in linea e sinergia con i contenuti della SNSvS e le indicazioni dei Vettori di sostenibilità dalla medesima previsti. Il Patto per lo Sviluppo sostenibile, tra gli altri, è previsto quale strumento di partecipazione per la co-creazione di pratiche innovative ed esperienze di partenariati pubblici e pubblico-privati; un'azione di stakeholder engagement che impegna tutti i soggetti del territorio che vogliono aderire, a definire delle "sfide di sviluppo sostenibile" secondo le direttrici tracciate dalla SRSvS, in coerenza con quelle della SNSvS e dell'Agenda 2030;

in tale percorso di attuazione è stato sottoscritto con il MASE un nuovo Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. (prot. MASE n. 0213028 del

20/11/2024), per perseguire l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso la loro declinazione a livello regionale, attraverso l'attuazione del progetto esecutivo regionale denominato "*La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile per il Piemonte – Attuazione*""; a tale progetto, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni concernenti la "Tracciabilità dei flussi finanziari", è assegnato il codice CUP J65E24000270003;

con Decreto del Direttore della Direzione Generale Affari Europei, Internazionali e Finanza Sostenibile del MASE prot. n. 386 del 22 novembre 2024, il suddetto Accordo è stato approvato e reso esecutivo.

Dato atto che:

il progetto esecutivo approvato dal MASE prevede una serie di azioni ritenute strategiche per dare attuazione alla Strategia regionale tra cui quella relativa all'attivazione di partenariati innovativi. Lo stesso progetto individua anche i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'azione, tra cui Unioncamere;

lo stesso MASE ha stipulato uno specifico Accordo con Unioncamere a livello nazionale per attività a supporto dei processi di finanza sostenibile per le imprese, come contributo all'attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;

Considerato che Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte:

collaborano da tempo in molteplici ed estesi campi di attività e sono allineate nella ricerca di strumenti di formazione, informazione e comunicazione finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità, della responsabilità d'impresa e della sostenibilità verso il mondo imprenditoriale, della ricerca e dell'innovazione;

ritengono che le politiche di indirizzo verso lo sviluppo sostenibile e il mondo delle imprese rappresentino due ambiti inscindibili, poiché nell'attuale competizione internazionale la reale competitività delle imprese proviene dai legami che esse hanno con lo sviluppo sostenibile del proprio territorio;

convengono, nell'ambito del percorso di attuazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile, sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a supportare la competitività delle imprese, attraverso la condivisione e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo del territorio e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

condividono la necessità di programmare i propri interventi realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio in relazione a tali temi.

Ritenuto, pertanto, di interesse di Regione Piemonte e Unioncamere accrescere la propria collaborazione impegnandosi a porre in essere azioni condivise e concertate, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, sul tema del rilancio dello sviluppo economico sostenibile e responsabile per il sistema delle imprese piemontesi.

Verificato che:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” la quale stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

l’Accordo di collaborazione rappresenta strumento utile a regolare la cooperazione tra enti pubblici interessati che abbia alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento “amplificato” di obiettivi di interesse pubblico, quale la collaborazione di interesse di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte;

le amministrazioni stipulanti, in questo caso, sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;

entrambi i soggetti possiedono il know-how e le risorse anche materiali necessarie per lo svolgimento della relativa attività.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 allegato alla presente determinazione (Allegato 1) “*per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte*”;

condividere con Unioncamere Piemonte l’attuazione del presente accordo con azioni condivise, sinergiche e complementari con particolare riferimento a:
- a) dare operatività allo strumento del Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte al fine di attivare soggetti pubblici e privati piemontesi che si impegnano a perseguire sfide coerenti con gli obiettivi delle 7 MAS (Macro Aree Strategiche) individuate dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte e dai 17 SDG’s dell’Agenda delle Nazioni Unite da raggiungere entro l’orizzonte del 2030, anno target dell’Agenda condividendone i presupposti;
b) sviluppare una relazione maggiormente consolidata con il sistema della responsabilità di impresa per realizzare un confronto sulle relazioni tra gli obblighi della Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD) e gli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale e da quella Regionale di Sviluppo Sostenibile anche al fine dell’adesione al Patto.

Dato atto che:

il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto con tale collaborazione le parti si impegnano a partecipare mediante l’impiego di personale proprio e mettono a disposizione le risorse strumentali, tecniche e conoscitive necessarie per lo svolgimento delle attività che ciascuno riterrà di avviare per dare concretezza alla collaborazione nel rispetto dei termini dell’Accordo sottoscritto;

il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25/01/2024.

Visti:

lo schema di Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - Allegato 1) per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte;

la Deliberazione della Giunta di Unioncamere Piemonte del 29 ottobre 2026 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del suddetto Accordo.

IL DIRETTORE **AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 22 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;

determina

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale:

di condividere con Unioncamere Piemonte l’impegno a porre in essere azioni concertate e coordinate, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, sul tema del rilancio dello sviluppo sostenibile e responsabile per il sistema delle imprese piemontesi e di dare operatività al comune impegno attraverso la stipula di un Accordo di collaborazione ex art. 15 della l. 241/1990;

di approvare lo schema di Accordo ex art. 15 della l. 241/1990 (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - Allegato 1) per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte;

di condividere con Unioncamere Piemonte l’attuazione del presente Accordo con azioni condivise,

sinergiche e complementari con particolare riferimento a:
- a) dare operatività allo strumento del Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte al fine di attivare soggetti pubblici e privati piemontesi che si impegnano a perseguire sfide coerenti con gli obiettivi delle 7 MAS (Macro Aree Strategiche) individuate dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte e dai 17 SDG's dell'Agenda delle Nazioni Unite da raggiungere entro l'orizzonte del 2030, anno target dell'Agenda condividendone i presupposti;
b) sviluppare una relazione maggiormente consolidata con il sistema della responsabilità di impresa per realizzare un confronto sulle relazioni tra gli obblighi della Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD) e gli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale e da quella Regionale di Sviluppo Sostenibile anche al fine dell'adesione al Patto;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'Art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

per la realizzazione di attività di comune interesse per il supporto allo sviluppo sostenibile e responsabile del Piemonte

TRA

La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio (nel seguito denominata Regione Piemonte) con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, in persona di …….. …….... domiciliato per il presente Accordo presso la suddetta sede;

E

Unioncamere Piemonte associazione delle Camere di commercio del Piemonte (nel seguito denominata Unioncamere), con sede in Torino, Via Pomba, 23 - 10123 Torino, rappresentato da ……...

PREMESSO CHE

- La Legge Costituzionale n. 3 del 2001, intervenendo sul Titolo V della Costituzione, ha elevato a rango costituzionale i principi del decentramento e della sussidiarietà;
- la Legge Costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, ed in particolare l'art. 3, comma 2, prevede: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";
- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" definisce le Camere di commercio quali "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali";
- L'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

- la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che all'art. 16, comma 2 prevede che la Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti, tra le altre, l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;

- Unioncamere Piemonte, disciplinata dall'art. 6 della l. 580/93, è l'associazione fra le Camere di commercio piemontesi ed ha come compito istituzionale quello di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e del territorio regionale e quello di garantire il coordinamento delle azioni delle Camere di commercio piemontesi, rappresentandone le istanze nei confronti delle istituzioni locali e regionali ed agisce, quindi, in questa sede in rappresentanza dell'intero sistema camerale piemontese;

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'art. 4 comma 1 prevede che ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione. Sempre all'art. 4 comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che i rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- la Regione Piemonte, a seguito di un percorso di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha approvato con D.G.R. n. 2-5313 dell'8 luglio 2022 la propria Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) per la territorializzazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (approvata da ultimo dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica con Delibera n. 1 del 18 settembre 2023) e dell'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015;

- il percorso per la costruzione della SRSvS si è sviluppato nell'ambito di due Accordi di collaborazione siglati con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (ora MASE) e attraverso un processo di lavoro lungo e articolato che ha coinvolto tutte le Direzioni regionali e una pluralità di altri soggetti istituzionali e del sistema produttivo privato piemontese, oltre a una molteplicità di altri soggetti coinvolti in progetti strutturati proprio per dare un apporto al documento di Strategia attraverso azioni di conoscenza territorializzate;

- l'attuazione della SRSvS, data la complessità insita nel cambio di visione verso il paradigma della sostenibilità, ha richiesto la costruzione di supporti strategici e operativi funzionali ad accompagnare processi innovativi e strumenti nuovi, adatti alle nuove sfide, in linea e sinergia con i contenuti della SNSvS e le indicazioni dei Vettori di sostenibilità dalla medesima previsti. Nella fase attuativa della SRSvS sono già stati individuati una serie di strumenti sul cui sviluppo e operatività la Regione sta lavorando, tra cui il Patto per lo Sviluppo sostenibile;

- in particolare, il Patto per lo Sviluppo sostenibile è uno strumento di partecipazione per la co-creazione di pratiche innovative ed esperienze di partenariati pubblici e pubblico-privati: un'azione di *stakeholder engagement* che impegna tutti i soggetti del territorio che vogliono aderire, a definire delle "sfide di sviluppo sostenibile" secondo le direttrici tracciate dalla SRSvS, in coerenza con quelle della SNSvS e dell'Agenda 2030;

- nell'ambito dei citati accordi con il MASE, in data 21.11.2024 è stato stipulato un Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per perseguire l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso la loro declinazione a livello regionale, attraverso l'attuazione del progetto esecutivo regionale denominato "La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile per il Piemonte – Attuazione"";

- Il Progetto summenzionato prevede una specifica azione intitolata 3.3.a – *Sviluppo di ambienti utili alla formazione di partenariati innovativi attraverso la realizzazione di iniziative fisiche e virtuali* - volte a:

  - dare operatività allo strumento del Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte al fine di attivare soggetti pubblici e privati piemontesi che si impegnano a perseguire sfide coerenti con gli obiettivi delle 7 MAS (Macro Aree Strategiche) individuate dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte e dai 17 SDG's dell'Agenda delle Nazioni Unite da raggiungere entro l'orizzonte del 2030;

  - sviluppare una relazione maggiormente consolidata con il sistema della responsabilità di impresa, anche attraverso le organizzazioni di categoria, per realizzare un confronto sulle relazioni tra gli obblighi della Direttiva sul *reporting* di sostenibilità delle imprese (CSRD) e gli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale e da quella Regionale di Sviluppo Sostenibile anche al fine dell'adesione al Patto.

CONSIDERATO CHE

- le parti sono allineate nella ricerca di strumenti di formazione, informazione e comunicazione finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità, della responsabilità e della sostenibilità verso il mondo imprenditoriale, della ricerca e dell'innovazione;

- convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a supportare la competitività delle imprese, attraverso la condivisione e il perseguimento degli obiettivi

di sostenibilità, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo del territorio e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

- ritengono che le politiche di indirizzo verso lo sviluppo sostenibile e il mondo delle imprese rappresentino due ambiti inscindibili, poiché nell'attuale competizione internazionale la reale competitività delle imprese proviene dai legami che esse hanno con lo sviluppo sostenibile del proprio territorio;
- le parti condividono un modo di programmare i propri interventi realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;
- Unioncamere Piemonte, di concerto con le Camere di commercio piemontesi, riconosce il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale della Regione Piemonte nel rispetto delle condizioni ambientali e locali e si impegna a definire le proprie linee di intervento per lo sviluppo locale in coerenza con gli orientamenti regionali;
- la Regione Piemonte riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo delle Camere di commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale per lo sviluppo del sistema delle imprese locali in una prospettiva di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte stanno già collaborando fra loro in molteplici ed estesi campi di attività, stipulando singole convenzioni, accordi, protocolli d'intesa.

VERIFICATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il presente Accordo è indirizzato a una cooperazione tra gli enti pubblici interessati che ha alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento "amplificato" di obiettivi di interesse pubblico;
- le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;
- l'Accordo è finalizzato all'assolvimento di funzioni pubbliche di rispettiva competenza, collegate tra loro da un nesso di complementarietà;
- i singoli enti possiedono il know-how e le risorse anche materiali necessarie per lo svolgimento della relativa attività;

- è presente una pluriennale collaborazione tra Regione Piemonte e sistema camerale piemontese per lo sviluppo sostenibile, la diffusione di cultura di responsabilità e innovazione e della competitività del sistema economico regionale;
- è pertanto di interesse delle Parti realizzare una collaborazione sul tema del rilancio dello sviluppo economico sostenibile e responsabile per il sistema delle imprese piemontesi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, richiamate le premesse del presente accordo, intendono accrescere la propria collaborazione in materia di rilancio dello sviluppo economico sostenibile, impegnandosi a porre in essere azioni condivise e concertate nel rispetto dei propri ruoli istituzionali nelle materie di cui all'art. 2.

2. Unioncamere Piemonte riconosce il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale della Regione Piemonte nel rispetto delle condizioni ambientali locali e si impegna a recepire tali direttive nei propri documenti di programmazione.

3. La Regione Piemonte riconosce il ruolo di propulsione dello sviluppo delle imprese e del territorio locale svolta dalle Camere di commercio piemontesi e individua tali enti tra gli interlocutori privilegiati per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dello sviluppo economico locale, delegando loro quelle attività che meglio possono essere realizzate a livello locale.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. l5 della legge 241 del 7 agosto 1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a:

a) dare operatività allo strumento del Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte al fine di attivare soggetti pubblici e privati piemontesi che si impegnano a perseguire sfide coerenti con gli obiettivi delle 7 MAS (Macro Aree Strategiche) individuate dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte e dai 17 SDG's dell'Agenda delle Nazioni Unite da raggiungere entro l'orizzonte del 2030, anno target dell'Agenda condividendone i presupposti.

b) sviluppare una relazione maggiormente consolidata con il sistema della responsabilità di impresa per realizzare un confronto sulle relazioni tra gli obblighi della Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD) e gli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale e da quella Regionale di Sviluppo Sostenibile anche al fine dell'adesione al Patto.

Art. 3 – Aree di intervento

1. Regione e Unioncamere Piemonte individuano come prioritarie per l'aumento della competitività delle imprese e dei territori le seguenti aree di intervento:

a) **Sviluppo sostenibile.** Promuovere la collaborazione e supportare lo sviluppo di partenariati innovativi per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che coinvolgano in particolare istituzioni, università, centri di ricerca e il tessuto imprenditoriale, promuovano la ricerca per l'innovazione e assicurino il coinvolgimento attivo delle imprese, anche attraverso lo sviluppo di ambienti utili alla formazione, all'autovalutazione, al trasferimento di informazioni e buone pratiche, con iniziative fisiche e virtuali (es. piattaforme formative a distanza, hackathon, world cafè, incontri di animazione, etc.). Co-progettazione e co-programmazione di modalità innovative di ingaggio, formazione e diffusione di strumenti di comunicazione, di rating di sostenibilità, di reporting non finanziario e di incentivazione di strumenti per l'innovazione di istituzioni, imprese, start up e organizzazioni di categoria.

b) **Servizi alle imprese e all'imprenditoria.** Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte negli ultimi anni hanno sviluppato sul territorio piemontese numerosi programmi per migliorare il clima imprenditoriale locale (aumentando da un lato la capacità di creare nuove imprese, dall'altro consolidare quelle esistenti) collaborando strettamente nella promozione della formazione imprenditoriale a largo spettro, in particolar modo per le imprese femminili, giovanili, innovative, sociali, di neo-costituzione.

c) **Etica e Responsabilità**. La sostenibilità della crescita è in funzione dei comportamenti etici e responsabili sia dei consumatori sia delle imprese. La CSR (sia nell'accezione di Corporate Social Responsibility sia in quella locale di CSRPiemonte: Competitività, Sostenibilità e Responsabilità) è considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. La diffusione tra le imprese della cultura della CSR può rappresentare un valore aggiunto non solo per le imprese (competitività, crescita, immagine), ma per la società in generale (ambiente, relazioni industriali, qualità sociale), aspetti ugualmente importanti soprattutto in una fase recessiva di mercato, come quella attuale. È opinione condivisa che i territori economicamente avanzati non debbano perseguire obiettivi di sviluppo economico tout court, bensì occorre valutarli anche in un'ottica di sostenibilità sia ambientale sia sociale.

d) **Promozione opportunità di co-finanziamento**. Nel solco di una pluriennale collaborazione, Unioncamere Piemonte si impegna alla diffusione dei principali bandi di finanziamento della Regione Piemonte in tema di transizione energetica, digitale e di sostenibilità che abbiano come target le imprese.

Art. 4 - Attività

1. La collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere si svilupperà a partire, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, delle attività previste dall'Accordo con il MASE (Accordo di collaborazione MASE/Regione Piemonte - Registro Decreti del Ministero n. 386 del 22 novembre 2024) di cui all'azione intitolata *3.3.a* – Sviluppo di ambienti utili alla formazione di

partenariati innovativi attraverso la realizzazione di iniziative fisiche e virtuali volte a dare operatività allo strumento del Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte al fine di attivare soggetti pubblici e privati piemontesi che si impegnano a perseguire sfide coerenti con gli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte condividendone i presupposti, nonché a sviluppare una relazione maggiormente consolidata con il sistema della responsabilità di impresa, anche attraverso le organizzazioni di categoria, per realizzare un confronto sulle relazioni tra gli obblighi della Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD) e gli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale e da quella Regionale di Sviluppo Sostenibile anche al fine dell'adesione al Patto.

2. A tal fine sono previste le seguenti attività:

a) sviluppare e attuare azioni per diffondere, sostenere e garantire adesione al Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte da parte del territorio piemontese che coinvolga enti locali, enti del terzo settore e imprese;

b) comunicare e valorizzare il Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte e i suoi impegni anche attraverso la realizzazione di materiale informativo e divulgativo, incontri di promozione; incontri e workshop tra i sottoscrittori (possibilmente anche aperti a potenziali interessati); attivazione gruppi di lavoro e network di condivisione tra gli aderenti al Patto.

c) facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze, metodi e alleanze per accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;

d) realizzare azioni di formazione e ingaggio del sistema imprenditoriale piemontese per concordare e dare avvio ad un percorso di confronto tra gli impegni di sostenibilità delle aziende, attraverso la valorizzazione dei criteri ESG rispetto al sistema di monitoraggio della SRSvS nonché attraverso la rete di CSR già sviluppata dalla Regione;

e) Incontri di condivisione con le organizzazioni di categoria del sistema imprenditoriale e di aziende leader sul tema presenti sul territorio piemontese;

f) Valorizzare i risultati del sistema imprenditoriale in ambito valutazione e gestione del proprio impatto di sostenibilità (rating e reporting) e dell'impegno verso lo sviluppo sostenibile del Piemonte;

g) Monitorare lo stato dell'arte del sistema imprenditoriale in termini di conoscenza, di valutazione e di rendicontazione sociale;

h) Analizzare, sperimentare e attivare percorsi di formazione e comunicazione e consolidare strumenti per l'adozione del rating e del reporting di sostenibilità.

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. Regione e Unioncamere Piemonte, per le materie indicate all'art. 2, si impegnano a costruire luoghi e momenti per condividere in maniera preventiva le informazioni e per concertare le azioni comuni.

2. Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività indicate all'Art. 3 e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni contenute nel presente Accordo, le Parti designano i responsabili di seguito indicati:

- per la Regione: ……;
- per Unioncamere Piemonte: ……...

3. L'eventuale sostituzione del rispettivo responsabile designato deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alle altre Parti.

4. Le Parti si impegnano a notificare ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto organizzativo che assuma rilevanza ai fini dell'efficacia e validità del presente Accordo.

5. Per la realizzazione delle singole attività congiunte nei campi prioritari di cui all'art. 2 verranno stipulate apposite convenzioni specifiche firmate dalle rispettive Direzioni regionali, ferma restando la validità ed efficacia delle Convenzioni già stipulate ed attualmente in corso di esecuzione.

Art. 6 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano a svolgere le attività individuate all'Art. 3 nei tempi concordati, mettendo a disposizione le risorse tecniche, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità.

2. Unioncamere parteciperà alle attività con proprie risorse e proprio personale che si raccorderà con i referenti regionali indicati.

3. La Regione si impegna a partecipare alle attività con proprie risorse e proprio personale e metterà a disposizione le risorse strumentali, tecniche e conoscitive necessarie per lo svolgimento delle attività.

4. La Regione coordinerà, tramite i referenti designati, le attività in modo anche da garantire la necessaria sinergia tra le attività complessive di cui al citato Accordo con il MASE.

5. Le Parti, ciascuna per le attività e le sedi di competenza, garantiscono le idonee coperture assicurative per il proprio personale e si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, pari opportunità e non discriminazione, uguaglianza di genere.

6. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.

7. Per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo, le Parti si impegnano ad esperire ogni possibile procedura per dare concreta attuazione a quanto concordato e a garantire il coordinamento inter-istituzionale nelle forme che i responsabili individuati all'Art. 5 decideranno di comune accordo.

8. Ciascuna parte può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior svolgimento delle attività previste o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti o per il miglior esito della collaborazione. Ogni modifica, su base consensuale, al presente Accordo necessita della forma scritta,

Art. 7 – Oneri derivanti dalla collaborazione

1. L'onere del Progetto è ripartito tra le Parti, attraverso l'assegnazione di personale che a vario titolo contribuirà alle diverse azioni e attività.

- La Regione mette a disposizione i dati e tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e a tal fine coinvolge i propri funzionari per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse.
- Unioncamere mette a disposizione i dati e tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e a tal fine coinvolge i propri funzionari per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse.

Art. 8 - Proprietà dei risultati del progetto

1. Tutti i dati acquisiti e gli elaborati prodotti, pur rimanendo di proprietà della Regione e di Unioncamere, potranno essere utilizzati a fini istituzionali, con l'avvertenza di citare la fonte ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative, con esclusione di quelli riservati.

2. Le parti provvederanno alla diffusione delle informazioni anche mediante i rispettivi siti internet e canali di comunicazione, previo reciproco accordo, avendo cura di riportare il riferimento alla collaborazione del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare che ha consentito la realizzazione delle attività, nonché il logo del Ministero.

3. La Regione assicurerà la massima divulgazione possibile dei risultati del progetto, in rispetto all'Accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 9 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.

2. Qualora una delle Parti si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Art. 10 - Confidenzialità

1. Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività derivante dal presente Accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte.

Art. 11 - Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo diventa efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione e ha durata biennale, eventualmente rinnovabile.

Art. 12 - Recesso

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo PEC alle altre Parti che produce effetto decorsi 90 giorni dalla data di ricezione.

Art. 13 – Risoluzione

1. In caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi previsti dal presente Accordo, ciascuna altra Parte ha facoltà di chiedere la risoluzione.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, non risolta concordemente, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo del Piemonte.

Art. 15 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR – General Data Protection Regulation e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali per Unioncamere Piemonte è Unioncamere Piemonte con sede in via Pomba 23 - 10123 Torino. Il legale rappresentante è il Presidente di

Unioncamere Piemonte. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd2@pie.camcom.it

6. Il titolare del trattamento dei dati personali per la Regione è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Sostenibile e cambiamenti climatici. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@regione.piemonte.it.

Art. 16 – Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 221 del 17/12/2012.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ad imposta di bollo a carico di Unioncamere.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18– Accettazione

1. La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento degli obblighi da essa derivanti.

Il presente Accordo, composto da numero 18 articoli, è redatto in numero 11 pagine. La presente scrittura privata è formata e stipulata, a pena di nullità, con modalità elettronica e acquisizione di firma digitale o firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Unioncamere Per la Regione Piemonte

Torino, lì _____